PORTALE ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI

Camera di commercio Torino

Le regole per una corretta comunicazione

LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

3 novembre 2026

Cristina Giovannini Luca

Quando parliamo di «etichettatura» intendiamo …

"***qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo*** *che si riferisce a un alimento e che figura* ***su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta*** *che accompagna o si riferisce a tale alimento*"





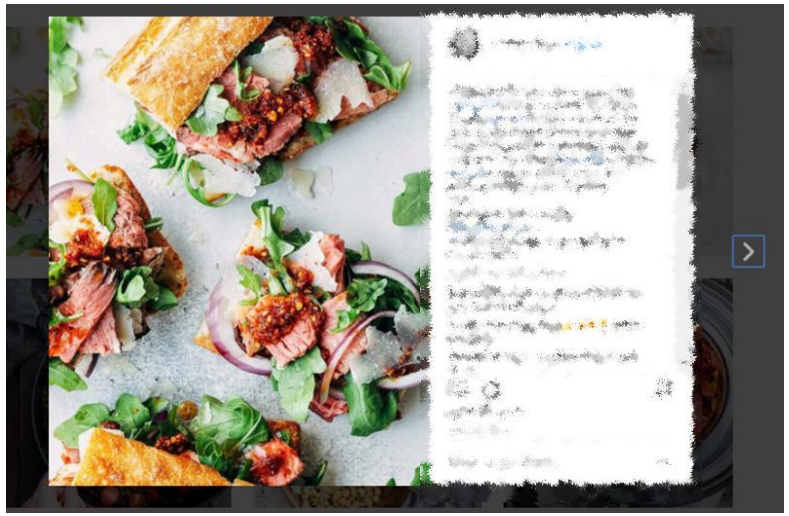


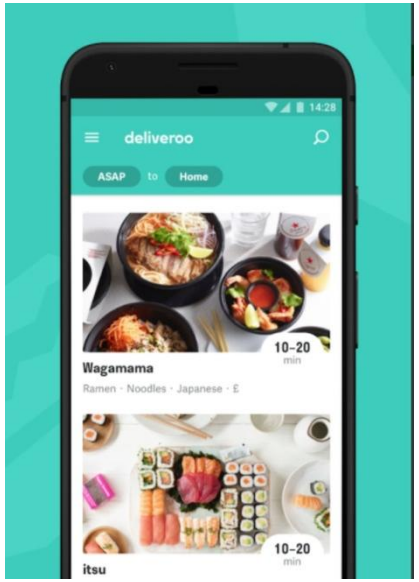


LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

… ma in generale le «informazioni al consumatore» sono:

"*le **informazioni concernenti un alimento** e messe a disposizione del consumatore finale mediante **un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo**, compresi gli **strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale***"









LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Pratiche leali d'informazione

Le **informazioni sugli alimenti**:

- ✓ **non inducono in errore il consumatore** es. circa le caratteristiche dell'alimento (composizione, origine, proprietà, etc.), anche suggerendo la presenza di caratteristiche particolari quando sono in realtà comuni a prodotti analoghi
- ✓ sono **precise, chiare e facilmente comprensibili** per il consumatore
- ✓ non attribuiscono proprietà atte a prevenire, trattare o guarire una malattia umana
- ✓ i **divieti** e le **limitazioni** sono validi anche per **pubblicità e presentazione** degli alimenti **in tutte le sue forme** (es. brochure, e-commerce, etc.)

Requisiti linguistici

- ✓ Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere riportate in una **lingua facilmente comprensibile** da parte dei consumatori dei Paesi in cui l'alimento è commercializzato
- ✓ **Sono consentite 2 o più lingue**, ma è vietato riportare alcune indicazioni in una lingua e altre in un'altra lingua
- ✓ **NB!** Alcune diciture sono definite dalla normativa e non possono essere liberamente tradotte.



Testo consolidato: Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Accedi all'atto giuridico iniziale (In vigore)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01

Espandere tutto Comprimere tutto

Lingue e formati disponibili

	BG	ES	CS	DA	DE	ET	EL	EN	FR	GA	HR	IT	LV	LT	HU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SL	FI	SV
HTML																								
PDF																								

LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Messa a disposizione e posizionamento

- ✓ Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento.
- ✓ Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono **direttamente sull'imballaggio** o **su un'etichetta a esso apposta**.

NB!

Alcune informazioni possono essere trasmesse con degli **strumenti digitali** (es. QR code), ad esempio le informazioni di etichettatura ambientale.

Presentazione

- ✓ Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere **riportate in un punto evidente**, in modo che siano **facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili**; inoltre, non devono risultare nascoste, oscurate, limitate o separate da altri elementi o da scritte che possono interferire.
- ✓ Le **dimensioni minime** dei caratteri, la cui parte mediana – **altezza della x** – è **pari o superiore a 1,2 mm*** (oppure ≥ 0,9mm per imballaggi con superficie maggiore < 80 cm^2)



Denominazione dell'alimento
e **quantità netta** devono
essere riportate
nello **stesso campo visivo**

LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Alcune informazioni sono obbligatorie per legge, mentre altre sono facoltative e complementari.

L'operatore che decide di aggiungere questo secondo tipo di informazioni in etichetta, dopo aver inserito quelle obbligatorie, deve comunque rispettare le regole e applicare la normativa, per capire quali indicazioni ulteriori si possono aggiungere e con che modalità.

Informazioni obbligatorie

- **Denominazione dell'alimento**
- Elenco degli **ingredienti**
- Ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino **allergie o intolleranze**
- Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (**QUID**)
- **Quantità** netta dell'alimento
- **Termine minimo di conservazione/data di scadenza**
- Condizioni particolari di **conservazione e/o condizioni d'impiego**, se particolari
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti
- Sede dello **stabilimento di produzione o**, se diverso, **di confezionamento** (D. Lgs 145/2017)
- **Paese d'origine** o luogo di provenienza, ove previsto (e origine dell'ingrediente primario)
- **Istruzioni per l'uso**, se necessario
- **Lotto** (D. Lgs 231/2017)
- **Dichiarazione nutrizionale**, salvo esenzioni
- **Etichettatura ambientale**

Informazioni obbligatorie

Valutare se:

- ✓ il prodotto è preimballato | non preimballato | somministrato
- ✓ le informazioni sono pertinenti con il prodotto specifico
- ✓ è possibile usufruire delle semplificazioni/ deroghe previste dalla normativa

+ eventuali indicazioni richieste da norme di settore

Nel caso dei prodotti alimentari commercializzati mediante tecniche di comunicazione a distanza, tra cui l'e-commerce, devono essere fornite delle informazioni obbligatorie, sia prima dell'acquisto sia alla consegna.

Informazioni facoltative

- ✓ **Non inducono in errore** il consumatore -> Pratiche leali d'informazione
- ✓ **Non sono ambigue né confuse** per il consumatore
- ✓ Sono, se del caso, **basate sui dati scientifici pertinenti**
- ✓ **Non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie**

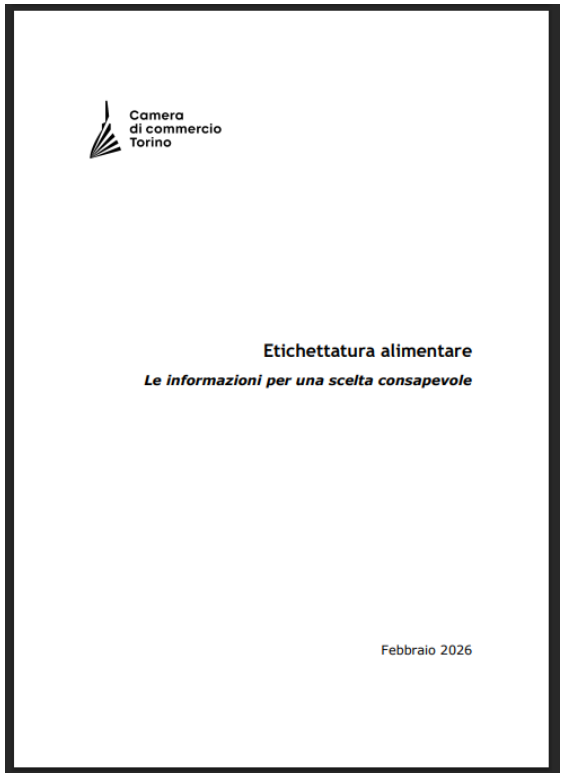
+ eventuali regole dettate da norme specifiche

Informazioni facoltative

- ✓ **Claim nutrizionali e salutistici (es. «a ridotto contenuto energetico»)**
- ✓ **Riferimenti alle modalità produttive (es. «biologico», «estratto a freddo»)**
- ✓ **Regimi di qualità (es. DOP e IGP)**
- ✓ **Codici (es. il codice a barre)**
- ✓ **Diciture come «extra», «fresco», «naturale»**
- ✓ **Immagini, loghi, etc.**

Guide ai diritti





https://www.to.camcom.it/guide-ai-diritti

LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Guide ai diritti



I valori nutrizionali

Come leggere le informazioni nutrizionali degli alimenti

LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Sportello per il consumatore



https://www.to.camcom.it/sportello-consumatore

LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Supporto di **primo orientamento** per le imprese

- ✓ **Prodotti alimentari:** sicurezza ed etichettatura alimentare, etichettatura ambientale, vendita in UE ed esportazione verso Paesi terzi
- ✓ **Prodotti non alimentari:** etichettatura comparto moda, prodotti di pelletteria ed energetica, marcatura CE, Codice del Consumo, informazioni metrologiche, cosmetici
- ✓ **Commercio internazionale:** contrattualistica e fiscalità internazionale, normativa doganale
- ✓ **Tutela e valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale**: brevetti per invenzione e per modello di utilità, marchi, design, segreti industriali, software, banche dati, diritto d'autore
- ✓ **Certificazione agroalimentare**



https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/

LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO